



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: 3^a COMM.
CONSILIARE PERMAN
IN DATA: 09-08-2023

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE,
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA
al progetto di legge
"Disposizioni sul noleggio di veicoli"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale,

la presente proposta legislativa è stata posta all'attenzione del Consiglio Grande e Generale in prima lettura in data 18 Novembre 2022 ed è stata esaminata dalla III Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del 24 e 25 luglio u.s.

Il progetto di legge, come spiegato dal Segretario di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio, in sede di preparazione ai componenti della Commissione, nasce dalla volontà di riordinare e aggiornare la normativa esistente e riattrarre in territorio un'attività imprenditoriale ordinariamente svolta in altri paesi, così come di fornire le migliori opportunità a tutti i cittadini ed operatori nella convinzione che i tempi che stiamo vivendo, con un contesto Paese considerevolmente mutato rispetto al passato, non lasciano più spazio a ritardi e ritrosie rispetto ad opportunità di sviluppo economico e quindi di evoluzione per San Marino.

Il presente testo normativo intende allinearsi alle pratiche già ampiamente utilizzate in altri paesi, colmando le differenze esistenti, e soprattutto ha l'obiettivo di evitare che imprese e famiglie sammarinesi si affidano ad operatori fuori confine per poter usufruire del servizio di noleggio con nocumento per il sistema economico sammarinese.

E' bene sottolineare che vengono adeguatamente considerati, nel presente progetto di legge, le modifiche legislative italiane che regolamentano la circolazione di autoveicoli immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia e l'applicazione del PDR italiano n. 633 del 1972, il quale disciplina l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ciò contribuisce ad evitare fenomeni distorsivi nel settore in esame.

Passando all'esame dell'articolato si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 del progetto di legge definisce il contratto di noleggio distinguendo contratto a breve e a lungo termine e prevede la possibilità, per coloro che esercitano l'attività di noleggio di veicoli senza conducente, di concedere in subnoleggio il veicolo



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
PERVENUTO A
IN DATA

**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

a sua volta noleggiato esclusivamente da operatore economico sammarinese esercitante l'attività di autonoleggio.

L'articolo 2 prevede che i canoni dei contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 10%. Tale articolo è in linea con l'applicazione dell'art. 12 della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

L'articolo 3 prevede che qualora il servizio di noleggio a breve o a lungo termine di operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino sia assoggettato ad obblighi fiscali, l'operatore economico estero sia tenuto all'assolvimento degli stessi attraverso le forme previste dall'art. 19 della Legge 25 ottobre 2022 n. 148.

Tale impostazione deriva dalla necessità di allineamento della norma rispetto all'entrata in vigore della Legge 25 ottobre 2022 n. 148, in particolare con l'art. 19, il quale ha introdotto nell'ordinamento l'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale o della identificazione diretta per le persone fisiche o giuridiche non residenti che sono tenute all'assolvimento di obblighi fiscali di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e s.m.i. e di altre imposte dirette vigenti. L'introduzione della figura del rappresentante fiscale permette di colmare un vuoto procedurale per la riscossione di imposte da parte dell'Ufficio Tributario.

L'articolo 4 indica quali veicoli possano essere oggetto di noleggio mentre l'articolo 5 riporta gli adempimenti amministrativi in capo al soggetto noleggiante, il quale deve stipulare il contratto di noleggio in maniera digitalizzata attraverso il portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

L'articolo 6 prevede le disposizioni per il rilascio della licenza di noleggio. La licenza d'esercizio è subordinata alla disponibilità di una sede ad uso ufficio, inoltre i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio, devono stazionare in una idonea rimessa all'interno del territorio della Repubblica di San Marino. Infine, il noleggiante deve indicare nel portale, messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, i veicoli non oggetto di contratto di noleggio che non sono presenti in territorio per ragioni di manutenzione o altre necessità documentate.

L'art. 7 è dedicato alle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

L'art. 8 prevede norme transitorie per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente proposta di legge e prevede gli adempimenti amministrativi del noleggiante nelle more dell'implementazione del portale dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Per concludere l'art. 9 contiene l'abrogazione delle disposizioni legislative precedenti che regolamentavano il settore del noleggio al fine di garantire un più agevole orientamento degli operatori all'interno dell'ordinamento.

I lavori sul presente progetto di legge, nel corso della Seduta della Commissione Consiliare, si sono svolti in un clima di forte contrapposizione politica tra gli esponenti di maggioranza e quelli di minoranza, contrapposizione che, soprattutto nella prima parte della seduta, è stata anche -per certi versi- costruttiva, ma che poi è diventata un mero pretesto di tatticismo politico e ostruzionismo da parte delle opposizioni. Il progetto di legge è stato licenziato dalla commissione III con i soli voti favorevoli dei commissari di maggioranza.

Il Relatore di Maggioranza
Consigliere Matteo Rossi